

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

DATA 22/07/2019

N. 225 – 8012 / 2019

OGGETTO: IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - APPROVAZIONE DI PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

SOCIETÀ: PRONDA METALLI S.n.c.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: STRADA DELLA PRONDA 31/A - TORINO

P.IVA: 10511410010

POS.: 002331

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- la società è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, con il n. 110/2017 per la gestione dei rifiuti di cui ai p.ti 1.1, 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 5.19, 6.1 e 9.1 del D.M. 5/02/98;
- con nota prot. n. 124873/LB7/SA dell'8/09/2015, si informava la società *che la gestione di rifiuti di origine domestica, conferiti da soggetto privato, non può essere effettuata da impianti che operano il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06, stante il combinato disposto delle lettere o) e p), comma 1, dell'art 183 del D.Lvo 152/06;*
- in data 12/12/2018, prot. CMTTo n. 140244, la Pronda Metalli S.n.c. inoltrava istanza ex art. 208 ai fini del rilascio di autorizzazione espressa per la gestione di rifiuti di origine domestica, conferiti da soggetti privati e di rifiuti pericolosi;
- in data 01/03/2019, si riuniva la Conferenza dei Servizi per valutare la richiesta presentata. In tale sede si valutavano anche le emissioni acustiche, aspetto problematico per il quale era già stato aperto un tavolo tecnico con la Città Metropolitana. Durante la seduta si dava lettura del parere di ARPA, di cui alla nota prot. n. 16991 del 25/02/2019;
- con nota prot. n. 25690 del 20/03/2019 veniva trasmesso il verbale della seduta, costituente anche formale richiesta di integrazioni;
- in tale sede emergeva inoltre la necessità di fornire maggiori dettagli circa i *rifiuti plastici*, ossia una descrizione merceologica della tipologia che si intendeva ritirare;
- con nota prot. CMTTo n. 33286 del 11/04/2019, la società trasmetteva le integrazioni richieste, ritenute non esaustive. In data 05/06/2019, prot. CMTTo n. 49087, pervenivano inoltre le integrazioni relative all'impatto acustico;

- in data 21/06/2019, con nota prot. n. 54626, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera trasmetteva parere in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, riportando che la stessa *"risulta sufficientemente adeguata"*;
- con nota prot. n. 55469 del 26/06/2019 la Direzione scrivente richiedeva pertanto ulteriori chiarimenti, cui seguiva riscontro da parte della società con nota prot. CMTTo n. 57496 del 03/07/2019.

Considerato che:

- il progetto in esame non comporta la realizzazione di alcuna nuova opera, nulla modificando nell'assetto attuale dell'impianto;
- la gestione rifiuti, esercitata in ambito di procedura semplificata ex art. 216 del D.lgs 152/06, non verrà ricompresa nel presente atto;
- per quanto riguarda i rifiuti di provenienza domestica, è opportuno fissare dei criteri pro capite, da quantificarsi rispetto alla possibilità di reperire la tipologia descritta, nonché modalità di deposito in modo da rendere facilmente identificabile tale fattispecie;
- è altresì opportuno, nel caso dei rottami dare dei riferimenti circa la forma fisica riconducibile ad un'attività artigianale o industriale;
- con riferimento ai rifiuti in plastica, la società ha chiarito che non intende ritirare gli imballaggi, bensì altre tipologie di manufatti (mobiletti, giocattoli, articoli casalinghi in plastica, bidoni e cestini in plastica...) non oggetto di raccolta differenziata della filiera *plastica*;
- dal Rapporto sullo stato di gestione dei rifiuti, dicembre 2015, redatto dalla Città Metropolitana di Torino e dall'ATO Rifiuti, il dato di raccolta pro capite della plastica da utenza domestica, relativo al territorio di competenza, risulta pari a 20.7 Kg;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in argomento;

Ritenuto:

in relazione ai rifiuti di origine domestica:

- per le motivazioni su esposte, e anche al fine di uniformarne la gestione, di fissare il quantitativo massimo pro capite già autorizzato ad analoghe aziende del settore;
- di prescrivere che sui registri di carico e scarico dei rifiuti, in caso di CER riconducibili a categorie diverse, venga indicata anche la descrizione merceologica dello stesso;
- che la raccolta dei manufatti in plastica (non imballaggi) finalizzata ad un successivo recupero di materia, abbia delle ripercussioni positive dal punto di vista ambientale;
- di fissare a 30 Kg il quantitativo di rifiuti da utenza domestica ritirabile annualmente, già autorizzato ad analoghe aziende del settore in ragione dei dati di raccolta sopra esposti.

Ritenuto altresì:

- di integrare le attività autorizzate sui rifiuti metallici con l'operazione di cernita, codificabile come R12;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 150 gg dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- il presente provvedimento è rilasciato nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Visti

- il D.Lgs 49/2014;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto presentato dalla società :

PRONDA METALLI s.n.c.

sede legale e operativa: Strada della Pronda 31/A - Torino

e contestualmente di autorizzare, per un periodo di dieci anni, dalla data di approvazione del presente atto, l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [R13, R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche di origine domestica conferiti da privati, secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 11/12/2018, prot. n. 140244 del 12/12/2018 e delle integrazioni pervenute l'11/04/2019, prot. n. 33286, il 5/6/2019, prot. CMT0 n. 49087 ed il 3/7/2019, prot. CMT0 n. 57496 di cui alla **Sezione 0**, *Elenco documentazione*, dell'**Allegato** al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni di carattere amministrativo*) e **Sezione 4** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
3. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
4. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analogo**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA.

5. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

l'approvazione del presente provvedimento, non comportando spesa oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/RD

Torino, 22/07/2019

Il Dirigente della Direzione
Dott. Guglielmo Filippini

Allegato

Sezione 0 – ELENCO DOCUMENTAZIONE

ISTANZA ED ELABORATI DI PROGETTO PERVENUTI TRAMITE PEC IL 11/12/2018, PROT. N. 140244 DEL 12/12/2018

INTEGRAZIONI PERVENUTE TRAMITE PEC L'11/04/2019, PROT. N. 33286

INTEGRAZIONI PERVENUTE TRAMITE PEC IL 5/6/2019, PROT. N. 49087

INTEGRAZIONI PERVENUTE TRAMITE PEC IL 3/7/2019, PROT. N. 57496

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Descrizione merceologica	Capacità massima deposito (t)	Mov. annua (t/a)	Attività di recupero.	Modalità/aree deposito
200136 ⁽¹⁾	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine domestica	1	10	R12 R13	Cassonetti / R
200139 ⁽²⁾	plastica <i>limitatamente a manufatti non imballaggio</i> di origine domestica	2	10	R12 ⁽⁶⁾ R13	Cassonetti/ P
200307 ⁽²⁾	rifiuti ingombranti <i>limitatamente a mobili in plastica di origine domestica</i>			R13	
200140 ⁽³⁾	Metalli ferrosi di origine domestica	1,5	600	R12 ⁽⁷⁾ R13	Cassonetti/ F
200140 ⁽³⁾	Metalli non ferrosi di origine domestica			Cassonetti/ NF	
200140 ⁽⁴⁾	Spezzoni di cavo elettrico ricoperto di provenienza domestica	2	4	R12 ⁽⁸⁾ R13	Cassonetti/ C
200133* ⁽⁵⁾	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie di origine domestica	1,5	5	R12 ⁽⁹⁾ R13	Cassonetti in HDPE/ B
160601*	Batterie al piombo	1,5	5	R13	

⁽¹⁾ con le seguenti limitazioni:

(Rae) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,2 t/a

R12 intesa come comprensiva di attività di cernita e selezione manuale e disassemblaggio manuale per la separazione dei vari componenti.

⁽²⁾ con le seguenti limitazioni:

(Rifiuti di plastica) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,03 t/a

(³) con le seguenti limitazioni

Quantitativo massimo come somma di ferrosi e non ferrosi di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

R12 – operazione comprensiva della cernita

(⁴) con le seguenti limitazioni:

Quantitativo massimo pro capite: 0,05 t/a , diametro massimo 0,8 cm

(⁵) **con le seguenti limitazioni: Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: n. 2**

(⁶) limitatamente a selezione e cernita

(⁷) limitatamente a selezione, cernita, riduzione volumetrica mediante pressa idraulica

(⁸) limitatamente alla spelatura manuale del cavo in alluminio

(⁹) R12 intesa come operazione di cambio codice in 160601* solo ai fini del conferimento

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti autorizzati con il presente atto è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	6,5
speciali pericolosi (t)	3

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati alla messa in riserva. In particolare occorre siano distinte:

- area di messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 del D.lgs 152/06;
- area di messa in riserva di rifiuti domestici conferiti da privati, di cui al presente atto;

3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante il codice del rifiuto stoccato (CER);

6. in materia **di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

6.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;

6.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

6.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);

- 6.4 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
7. limitatamente ai rifiuti di **origine domestica**:
- 7.1 il rifiuto di cui al CER 200140 “Spezzoni di cavo elettrico ricoperto” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;
- 7.2 nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;
- 7.3 il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da “*metalli ferrosi e non ferrosi*” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;
- 7.4 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;
- 7.5 il rifiuto di cui al CER 200139 costituito da “*plastica*” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 30 kg annui dal singolo conferitore privato;
- 7.6 sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (rottame ferroso o rottame non ferroso, cavi), così come per il CER 200136, Raee e i rifiuti di plastica, CER 200139;
8. in materia di **accumulatori al piombo esausti**:
- 8.1 il conferimento degli accumulatori esausti all’impianto deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante la movimentazione;
- 8.2 i rifiuti costituiti da accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 8.3 l’impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- 8.4 gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il CER 200133*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il CER 160601*;

8.5 solo ai fini del conferimento ad impianti di recupero questi potranno essere ricodificati in 160601*;

9. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
10. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
11. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
12. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
13. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
14. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
15. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
16. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
17. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
- 4) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 4 – LAY OUT DELL'IMPIANTO

